



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **260**

in data **04/12/2025**

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **04 - quattro** - del mese **dicembre** alle ore **14:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

## **AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - SEZIONE LAVORO CON IL N. 541/2025 R.G.**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	SI
BONDAVALLI Stefania	Assessore	NO
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	NO

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Segretario Generale: **MARENCO Dr. Donato Salvatore**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che con ricorso iscritto al n. 541/25 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro una ex dipendente comunale impugnava il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, disposto con provvedimento RUAD 1816 del 23/10/2024, e chiedeva il reintegro nel posto di lavoro ed il pagamento di una indennità risarcitoria;
- che con deliberazione n. 105 I.D. del 29/5/2025, la Giunta Comunale autorizzava a resistere in giudizio ed affidava l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune agli avvocati Eliana Benvegna e Berenice Stridi dell'Avvocatura Comunale, con mandato congiunto e disgiunto;
- che nel corso della prima udienza di trattazione, svoltasi in data 22.07.2025, a seguito di discussione, è emersa l'opportunità tra le parti di valutare una chiusura transattiva del contenzioso;
- che tali trattative si concretizzavano nell'accordo a sottoscrivere davanti al Giudice del Lavoro un verbale di conciliazione giudiziale che preveda le condizioni di seguito riportate:

*"1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.*

*2) La Sig.ra (omissis) - che sottoscrive tale verbale ad ogni effetto di legge, a meri fini transattivi e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese - rinuncia all'azione e a tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo di causa, prestando pertanto acquiescenza al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova contestato ed impugnato in tale sede, prestando acquiescenza al Provvedimento dirigenziale n. 1816 R.U.A.D. del 23.10.2024 e accettando quindi la risoluzione del rapporto di lavoro per la data ivi specificata, ovvero per il giorno 24.10.2024 - ultimo giorno di lavoro: il Comune di Reggio Emilia accetta tali rinunce.*

*3) A titolo meramente transattivo novativo e senza che ciò possa costituire riconoscimento anche parziale o implicito delle avverse pretese, il Comune di Reggio Emilia:*

*- dato atto che il fabbisogno di personale in termini di assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Operatore servizi scolastici (Area Operatori), quale definito e autorizzato dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 306 del 14/12/2023 (e successivamente confermato mediante Deliberazione di G.C. n. 12 del 30/01/2024), non risulta ad oggi interamente soddisfatto;*

*- dato atto che attualmente permangono nella Dotazione organica dell'Ente posti vacanti nel profilo professionale di Operatore servizi scolastici (Area Operatori), in quanto non si è proceduto a tutt'oggi a sottoporre a selezione ulteriori candidati a fini assunzionali, mediante la procedura di cui all'art. 16 della L. 56/87, in cui la sig.ra (omissis) è risultata idonea, come da determinazione dirigenziale n. 1432 del 20/08/2024;*

*- dato atto che il Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia ha rappresentato per le vie brevi al Servizio Risorse Umane e Organizzazione la perdurante necessità di procedere all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale con profilo di Operatore servizi scolastici;*

*si impegna con il presente accordo a riammettere in servizio la Sig.ra (omissis), mediante sottoscrizione di apposito contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel profilo di*

*Operatore servizi scolastici (Area Operatori), nel quale verranno inoltre indicati gli estremi del periodo di prova di cui all'art. 25 del vigente CCNL Funzioni Locali. Tale contratto di lavoro sarà inviato per opportuna conoscenza all'indirizzo mail dell'Avv. (omissis) prima della sua sottoscrizione; il Comune di Reggio Emilia si impegna a fare avere all'Avv. (omissis) tale contratto di lavoro comunque almeno 15 giorni prima della data fissata per la riammissione in servizio della ricorrente.*

*La presa di servizio avverrà presso la scuola d'Infanzia (omissis), entro e non oltre il mese di gennaio 2026, previo accordo con la Sig.ra (omissis) stessa circa la data precisa.*

*Fermo restando quanto sopra, si da atto che il mancato superamento del periodo di prova di cui al contratto di lavoro siglato in data 26/08/2024 non costituisce impedimento alla partecipazione della Sig.ra (omissis) ad ulteriori selezioni pubbliche che potranno essere indette dal Comune di Reggio Emilia.*

*4) Le spese legali della presente vertenza si intendono compensate tra le parti e i rispettivi procuratori accettano espressamente il presente verbale, sottoscrivendolo anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 13, comma 8, L. 247/12.*

*5) Con il deposito del presente verbale e con l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni in esso riportate, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per diritti, ragioni, titoli comunque ricollegabili (direttamente o indirettamente) al rapporto di lavoro tra esse intrattenuto e di cui alla lettera di assunzione del 26.08.2024 e dedotto in giudizio (quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: retribuzione ordinaria, provvigioni, mensilità supplementari, festività, compenso e maggiorazione per lavoro supplementare, straordinario, domenicale, notturno, festivo; risarcimento danno di qualsiasi natura - biologico, materiale, morale, ulteriori danni alla reputazione e all'onore, differenziale, da mobbing, da straining, da bossing, da mancata contribuzione, da dequalificazione, alla professionalità, da licenziamento illegittimo, ecc. -, differenze retributive per superiore inquadramento e/o per diversi e/o ulteriori istituti contrattuali previsti nel CCNL, che le parti dichiarano di ben conoscere; indennità di cassa; indennità per riposo compensativo, indennità di trasferta, rimborsi spese, indennità chilometrica, indennità e/o integrazione di malattia, infortunio, maternità; indennità di mancato preavviso; T.F.R., indennità per ferie non godute, permessi, ex-festività, ROL non fruiti; indennità risarcitoria per invalidità del licenziamento; interessi e rivalutazione monetaria; ecc.) e rinunciano quindi ad intraprendere qualsiasi altra azione in qualsiasi sede avente ad oggetto titoli, ragioni, azioni o diritti inerenti, connessi e/o riconducibili direttamente o indirettamente a quel rapporto.*

*Il Comune di Reggio Emilia dichiara in tale sede di aver sempre provveduto a versare regolarmente e puntualmente durante la durata dell'intero rapporto di lavoro intercorso con la Sig.ra (omissis) i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge a favore della medesima.*

*Le parti, così come assistite e rappresentate, confermano, in virtù delle disposizioni normative vigenti, che il predetto verbale ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza, restando pertanto salva in ogni caso la facoltà per la lavoratrice di azionare in sede esecutiva tale verbale conciliativo, in caso di mancato e/o ritardato adempimento da parte del Comune di Reggio Emilia a tutte le obbligazioni ivi previste, poste a suo carico nel precedente punto 3) e fatto salvo in ogni caso il diritto da parte della Sig.ra (omissis) – laddove si verifichi tale inadempimento - di agire per richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi ad esso.*

*6) I procuratori delle parti chiedono pertanto disporsi l'estinzione del presente giudizio e la cancellazione della presente causa dal ruolo."*

Considerato:

- che il fabbisogno di personale in termini di assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Operatore servizi scolastici (Area Operatori), quale definito e autorizzato dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 approvato dalla Giunta Comunale con

deliberazione n.306 del 14/12/2023 (e successivamente confermato mediante Deliberazione di G.C. n. 12 del 30/01/2024), non risulta ad oggi interamente soddisfatto;

- che attualmente permangono nella Dotazione organica dell'Ente posti vacanti nel profilo professionale di Operatore servizi scolastici (Area Operatori), in quanto non si è proceduto a tutt'oggi a sottoporre a selezione ulteriori candidati a fini assunzionali, mediante la procedura di cui all'art. 16 della L. 56/87, in cui la ricorrente è risultata idonea, come da determinazione dirigenziale n. 1432 del 20/08/2024,
- che il Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia ha rappresentato per le vie brevi al Servizio Risorse Umane e Organizzazione la perdurante necessità di procedere all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale con profilo di operatore servizi scolastici;
- che si è provveduto a verificare la sostenibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, come da verbale del Revisori dei conti e documenti allegati;
- che la transazione rappresenta lo strumento idoneo al componimento bonario della controversia, che, nel suo svolgimento, ha palesato un chiaro rischio di soccombenza e che pertanto, da una valutazione generale della causa, si ritiene incongrua la sua prosecuzione;
- che la transazione si dimostra economicamente vantaggiosa per il Comune, in quanto a fronte della ricostituzione del rapporto di lavoro con la Sig.ra (*omissis*) risulta definitivamente tacitata ogni potenziale pretesa della ricorrente nei confronti dell'Amministrazione, con spese legali compensate tra le parti, mentre in caso di prosecuzione della controversia e di possibile esito sfavorevole della stessa, il Comune potrebbe vedersi condannato a corrispondere alla controparte significative somme a titolo risarcitorio, oltre alle spese legali;

Considerato altresì che, in ossequio ai principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei Conti (*ex multis*, Sez. Controllo Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 199/2023/PRSP; Sez. Controllo Regione Lombardia, deliberazioni n. 108/2018/PAR, n. 80/2017/PRSE, n. 161/2013/PAR, n.1116/2009/PAR; Sez. Controllo Regione Umbria, deliberazione n.123/2015/PAR):

1. sussiste la convenienza economica della transazione, in considerazione dell'incertezza del giudizio e del suo possibile esito infausto per il Comune;
2. la transazione in oggetto risulta dunque idonea a conseguire un risparmio di spesa per l'Ente, è riconducibile ai canoni di convenienza e correttezza gestionale e rispetta i criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, nonché i criteri di economicità ed efficacia, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

Ritenuto pertanto che sussistano l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione di chiudere il contenzioso mediante un componimento bonario, con la sottoscrizione della transazione prospettata;

Dato atto che gli avvocati Eliana Benvegna e Berenice Stridi dell'Avvocatura Comunale hanno espresso parere favorevole in ordine alla opportunità della transazione in oggetto, acquisito al P.G. n. 281975 del 26/11/2025 ed allegato come parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di individuare la Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione quale firmataria dell'atto transattivo, competente per l'oggetto della materia e di conferirle pertanto delega per la stipula della transazione in nome e per conto del Comune;

Ritenuto di esprimersi favorevolmente in merito al verbale di conciliazione giudiziale predisposto dai legali delle parti e allegato alla presente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dalla responsabile del Servizio proponente e dalla responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi;

### **DELIBERA**

- di autorizzare la transazione del contenzioso con una ex dipendente, pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, con il n. 541/2025 R.G., ai patti ed alle condizioni di cui all'allegato verbale di conciliazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che la transazione verrà formalizzata dinanzi al Giudice del Lavoro dai legali delle parti e sottoscritta, per il Comune di Reggio Emilia, dalla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, alla quale viene conferito con il presente atto apposito mandato ed autorizzazione a compiere tutti gli atti conseguenti.

Inoltre

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza, data la necessità di procedere in tempi rapidi alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**MASSARI Marco**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**MARENCO Dr. Donato Salvatore**